



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO IV**

Roma,

Prot.
(rif. Nota prot. 93/sg/dt del 23 febbraio 2021)

Spett.le
Federazione CONFISAL-UNSA
info@confisal-unsal.it

Oggetto: TFR dipendenti pubblici – Detassazione TFS art. 24 D.L. n. 4/2019

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata con cui si rappresenta una “grave e incomprensibile disparità” nell’applicazione dell’art. 24, del D.L. n. 4/2019 relativo alla previsione di una parziale detassazione dell’indennità di fine servizio. Si lamenta, in particolare, il fatto che l’INPS escluda dall’ambito applicativo della norma i “*dipendenti pubblici che alla cessazione dal servizio si trovano in regime di Trattamento di Fine Rapporto-TFR*”.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l’art. 24, del D.L. n.4/2019 ha introdotto un beneficio fiscale consistente nella riduzione dell’aliquota d’imposta determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all’imponibile dell’*“indennità di fine servizio comunque denominata”* di importo non superiore a 50.000 euro. La riduzione dell’aliquota è parametrata al tempo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione dell’indennità.

Ciò premesso, si evidenzia che la norma, sulla base di una interpretazione letterale, circoscrive il beneficio fiscale esclusivamente ai soggetti che alla cessazione del rapporto di lavoro si trovano in regime di trattamento di fine servizio (TFS). Ne restano, invece, esclusi non soltanto i dipendenti pubblici assunti in regime di TFR ma anche quelli che hanno diritto a un TFR con montante TFS. È il caso del dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo a un fondo di previdenza complementare nonché del dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime di

TFR e poi risolve quest'ultimo rapporto, contestualmente o successivamente all'aspettativa, senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime di TFS.

La locuzione “*indennità di fine servizio comunque denominata*”, infatti, non equivale ad estendere l’ambito applicativo della norma alla totalità dei dipendenti pubblici (sia in regime di TFR che in regime di TFS). Ciò in ragione del rinvio espresso all’art. 19, comma 2-bis, del TUIR. Tale ultima disposizione disciplina il trattamento fiscale delle “*indennità equipollenti, comunque denominate,*”, ossia delle indennità equipollenti al TFR percepite dai dipendenti del comparto pubblico (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e indennità di fine servizio).

Qualora si volesse estendere l’ambito applicativo della norma alla totalità dei dipendenti pubblici si renderebbe necessario un intervento legislativo. Si potrebbe, a tal fine, modificare l’art. 24, del D.L. n. 4/2019 eliminando il rinvio all’art. 19, comma 2-bis del TUIR e riconoscendo il beneficio fiscale ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero a tutti i lavoratori pubblici (compresi quelli non contrattualizzati) a prescindere dall’indennità erogata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Direttore

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente